



COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
Servizio Vigilanza – Polizia Locale

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

PIANO DELLE AREE E INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha ad oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma XV, L.R. 18 maggio 2006, n°5, la disciplina dello svolgimento del commercio su aree pubbliche, le modalità di assegnazione dei posteggi, quelli isolati compresi, i criteri di assegnazione agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti, la determinazione delle tipologie merceologiche dei posteggi ed il piano delle aree e dei posteggi all'interno del territorio del comune di Terralba.
2. Il regolamento individua, altresì, le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio della suddetta attività commerciale è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle predette.
3. Il presente atto stabilisce divieti e limitazioni all'esercizio della medesima attività su aree pubbliche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario e per altri motivi di pubblico interesse.
4. Resta fuori dal regolamento la disciplina relativa al titolo amministrativo abilitante l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART.2

FINALITA'

1. Il presente regolamento ha la finalità di rilanciare il commercio su aree pubbliche creando ulteriori opportunità di sviluppo e crescita economica, attraverso la razionalizzazione e il riordino dell'attuale sistema di attività commerciali su aree pubbliche nonché la ridefinizione e

regolarizzazione di alcuni spazi già utilizzati e l'individuazione di nuove aree da destinare a questa attività.

2. Il regolamento ha l'obiettivo di favorire il servizio su aree pubbliche nell'interesse dei cittadini, integrandolo con le attività di commercio a posto fisso, per qualificare, valorizzare e promuovere complessivamente l'offerta commerciale del comune e le produzioni tipiche del territorio, valorizzando e promuovendo lo stesso comune, anche avvalendosi della facoltà di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

ART.3

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Le norme sostanziali relative alla disciplina generale del commercio su aree pubbliche fanno riferimento alla L.R. 18 maggio 2006, n°5 e successive modifiche ed integrazioni, alla deliberazione della Giunta Regionale n°15/15 in data 19 aprile 2007. Per le parti non contrastanti con le predette trovano applicazione le disposizioni statali di cui al D.L.vo 31 marzo 1998, n°114 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.4

DEFINIZIONI

1. In conformità alle norme di legge vigenti e per l'ambito di applicazione del presente regolamento, si riportano le seguenti definizioni:

Commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;

Area pubblica: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

Posteggio: la parte di area pubblica o privata, della quale il comune abbia disponibilità, che viene data in concessione all'operatore abilitato all'esercizio della attività commerciale;

Mercato: l'area pubblica o privata, come sopra definita, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività, per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.

Fiera: la manifestazione, caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, come sopra definite, di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

Presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, a prescindere dalla circostanza che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

Presenze effettive in una fiera: il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;

Posteggio libero: il posteggio all'interno di un mercato riservato esclusivamente alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agroalimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, a disposizione esclusiva degli operatori in forma itinerante;

ART.5

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolta da chi, persona fisica o socio illimitatamente responsabile di società regolarmente costituita, possiede i titoli amministrativi e requisiti previsti dalla legge, secondo le seguenti modalità:

a) sui posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) sui posteggi liberi, a condizione che sia esercitata in forma itinerante, e negli altri posteggi ed aree individuati dal presente regolamento.

2. All'interno di ciascun posteggio può esercitare soltanto una sola impresa o un solo operatore.

3. Per poter ottenere la concessione del posteggio e svolgervi l'attività l'operatore in regola con il pagamento di tasse e tributi locali deve in ogni caso essere in possesso dell'originale del titolo amministrativo abilitante l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che a richiesta deve essere esibito sul luogo agli organi di vigilanza, e dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n°580.

ART.6

MERCATO SETTIMANALE E SUO FUNZIONAMENTO

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in mercato è ammessa all'interno del preesistente mercato non specializzato a periodicità non giornaliera di Piazza Libertà, esclusivamente entro i posteggi previsti. Il mercato si tiene a cadenza settimanale ogni venerdì non festivo.

2. L'area di mercato è suddivisa in 49 posteggi per m² 1880,30, suddivisi in due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari, relativamente ai posteggi n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, ed ai venditori di generi non alimentari, relativamente ai posteggi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44. Il 30% della superficie totale dei posteggi, pari a m² 564,09, è riservato agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, di cui all'art.1 D.L.vo 29 marzo 2004, n°99 e dell'art. 1 D.L.vo 27 maggio 2005, n°1.

3. L'orario di vendita è stabilito dal Sindaco nel rispetto delle seguenti linee guida:

- inizio delle vendite non prima delle ore 7:00;
- fascia oraria di vendita non inferiore a 4 e non superiore a 18 ore giornaliere, anche frazionate;
- possibilità di deroghe limitate nel tempo, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori;

4. L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l'orario di inizio delle vendite. In caso di mancata presentazione entro tale orario, il posteggio viene assegnato per la giornata ad altro commerciante secondo i criteri successivamente previsti.

ART.7

DIMENSIONI, ATTREZZATURE E PARCHEGGI

1. Le dimensioni globali delle aree occupate dal mercato, esclusi i parcheggi, sono tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle proprie merci.
2. I posteggi hanno una superficie utile tale da poter ospitare anche gli automezzi se autorizzati come punti vendita.
3. Tra un posteggio e l'altro è previsto uno spazio divisorio di almeno un metro, libero da cose ed attrezzature.
4. L'eventuale tendone a copertura del banco non deve oltrepassare la delimitazione del posteggio e deve essere posizionato ad una altezza minima dal suolo di due metri misurati dalla parte più bassa.

ART.8

REGOLE E LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DEI POSTEGGI

1. Nel mercato e nei posteggi è consentito il posizionamento di veicoli e banchi di esposizione o vendita, purchè essi siano contenuti entro gli spazi previsti e posizionati longitudinalmente rispetto

alla strada o al perimetro della piazza. In caso di particolari ed avverse condizioni metereologiche è consentita la deroga previa autorizzazione della Polizia Locale.

2. Qualsiasi impianto o apparecchiatura utilizzata dall'operatore o comunque a suo servizio deve essere conforme alla legge ed alle norme tecniche di riferimento. L'operatore deve fornire sul posto agli organi di vigilanza idonea documentazione comprovante tale conformità.

3. Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida o schiamazzi e richiamare il pubblico con insistenti offerte di merci o servizi, anche con l'uso di apparecchi di amplificazione.

4. Gli operatori devono occupare il posteggio assegnato soltanto per l'esercizio dell'attività commerciale e lasciare completamente liberi da ingombri i passaggi per il pubblico.

5. E' vietata la cessione a terzi, a qualunque titolo, del posteggio assegnato, neppure parzialmente o temporaneamente.

6. Gli operatori devono mantenere puliti ed ordinati i propri banchi, le relative attrezzature, l'area interna ed esterna al posteggio. Devono raccogliere i rifiuti in appositi recipienti, da tenersi sotto il banco, e conferirli separatamente negli appositi contenitori. In ogni caso al termine della vendita non possono lasciarli sia all'interno che all'esterno del posteggio.

7. Gli operatori non devono danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato. In particolare è vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico, l'arredo urbano, la segnaletica, le piante. In caso di violazione i responsabili sono tenuti a risarcire i danni conseguenti agli atti compiuti.

ART.9

RILASCIO DI CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER POSTEGGI

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale.

2. I posteggi all'interno del mercato ed i posteggi isolati vengono assegnati e concessi dal Servizio competente ai soggetti richiedenti in regola con il pagamento di tasse e tributi locali, mediante procedimento ad evidenza pubblica con bando contenente modalità e termini per la presentazione delle domande e per la assegnazione.

3. Agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, di cui all'art.1 D.L.vo 29 marzo 2004, n°99 e dell'art. 1 D.L.vo 27 maggio 2005, n°1 sono riservati un congruo numero di posteggi, pari al 30% dei totali.

4. Le assegnazioni sono effettuate a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara in base a graduatoria delle istanze stilata secondo i criteri di priorità, nell'ordine appresso indicati:

- maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando risultanti dalla documentazione agli atti del Comune; le presenze sono quelle maturate direttamente dal richiedente e, in caso di subingresso, anche quelle maturate dall'operatore che abbia ceduto la stessa propria azienda al primo;
- richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- richiesta di posteggio aggiuntivo da parte dei soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

in ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
- numero familiari a carico;
- anzianità del richiedente;
- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

5. La riassegnazione dei posteggi, conseguente a revoca, decadenza o rinuncia, avverrà a favore degli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

6. E' ammesso, dietro autorizzazione, lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi destinati allo stesso settore merceologico, nonché il cambio di posteggio per miglioria con uno disponibile. In caso di più domande la autorizzazione avverrà sulla base dei criteri di priorità di cui sopra.

7. I titolari di posteggio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono, su espressa richiesta scritta, l'identico posto, formalmente concesso, fino alla scadenza della concessione.

8. La cessione del posteggio è ammessa unicamente in favore di operatori che vendono lo stesso genere e la stessa tipologia di prodotti del cedente all'interno dell'area del mercato settimanale.

ART.10

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI

1. La assegnazione dei posteggi "liberi" ha validità esclusivamente giornaliera e per il 30% deve essere effettuata a favore degli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, di cui all'art.1 D.L.vo 29 marzo 2004, n°99 e dell'art. 1 D.L.vo 27 maggio 2005, n°1.

2. In assenza di imprenditori agricoli o in mancanza di copertura dei posteggi loro riservati, gli stessi posteggi vanno assegnati, con validità giornaliera, agli altri operatori.

3. I criteri di priorità per le assegnazioni dei posteggi agli imprenditori agricoli sono gli stessi previsti per le altre assegnazioni.

ART.11

COMMERCIO IN POSTEGGI ISOLATI

1. La Amministrazione istituisce i seguenti posteggi isolati riservati al settore alimentare, individuati negli elaborati cartografici allegati:

- 1) n°1 posteggio in via Reggio Emilia, sul marciapiede, tra le vie Veneto e Romagna;
- 2) n°1 posteggio in via Reggio Emilia, sul marciapiede, tra le vie Romagna e Val d'Aosta;
- 3) n°1 posteggio in via Marceddi 169/171, sul marciapiede;
- 4) n°1 posteggio in Piazza IV novembre, sul marciapiede della piazza;
- 5) n°1 posteggio in via Neapolis 79/81, sul marciapiede;
- 6) n°1 posteggio in Piazza Libertà/ via Porcella;
- 7) n°1 posteggio in viale Sardegna/Molinu Mannu, all'interno dell'area parcheggi;
- 8) n°1 posteggio in viale Sardegna/Molinu Mannu, all'interno dell'area parcheggi;
- 9) n°1 posteggio in via della Pineta/Orrì, all'interno dell'area pineta;
- 10) n°1 posteggio in via della Pineta, al termine della stessa, poco prima del ponte.

2. Per la assegnazione e la disciplina generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 dettate in materia di mercato su area pubblica.

ART.12

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante deve svolgersi nel rispetto della seguente specifica disciplina:

- a) l'esposizione della merce deve avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa; non è ammessa, in ogni caso, la vendita con l'uso di banchi e l'esposizione della merce esternamente al mezzo;
- b) l'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno;
- c) possono effettuarsi soste per il tempo necessario a servire la clientela, con il divieto di permanere nello stesso sito per più di sessanta minuti, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri ed il divieto di ritornare sul medesimo punto nell'arco della giornata;

- d) è ammessa la sosta dei veicoli soltanto ad una distanza di almeno duecento metri da edifici di culto e cimiteri;
- e) la sosta del veicolo e l'esercizio dell'attività sono consentite limitatamente alla fascia oraria 8:30 / 12:30 e 16:00 /19:00 e sono in ogni caso vietate durante le sagre, le fiere ed altre manifestazioni pubbliche o religiose;
- f) il transito e la sosta dei veicoli devono essere effettuati nella stretta osservanza delle disposizioni disciplinanti la circolazione stradale;
- g) qualsiasi impianto o apparecchiatura utilizzata dall'operatore deve essere conforme alla legge ed alle norme tecniche di riferimento; l'operatore deve fornire sul posto agli organi di vigilanza idonea documentazione comprovante tale conformità;
- h) al termine delle operazioni di vendita l'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da cose e rifiuti di qualsiasi natura.

ART.13

AREE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE

1. Il commercio in forma itinerante è vietato nelle zone specificamente individuate con ordinanza ed in ogni caso non è consentito nelle seguenti aree:

- a) all'interno delle aree aventi valore storico, artistico e ambientale poste a tutela dei beni paesaggistici;
- b) negli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, etc., e in generale in tutti gli spazi in cui si possa arrecare un danno al patrimonio pubblico;
- c) in corrispondenza di incroci e nei tratti ove vige il divieto di transito, sosta e fermata, nonché dove si possa creare intralcio alla circolazione stradale e al transito pedonale;
- d) nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di pregiudicare la fluidità e sicurezza del traffico veicolare;
- e) nelle aree occasionalmente soggette a consistenti flussi di traffico veicolare o pedonale;
- f) nelle aree concesse per la tenuta di manifestazioni, trattenimenti e cortei;
- g) in qualsiasi area interessata a straordinari motivi di ordine pubblico o viabilità;
- h) nei parcheggi regolamentati a tempo.

ART.14

REVOCA, DECADENZA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. In caso di accertamento di violazione per la seconda volta alle norme igienico sanitarie e delle disposizioni in materia di chiusura domenicale e festiva è prevista la sospensione della concessione del posteggio per un periodo di giorni cinque; in caso di recidiva per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento la sospensione per un massimo di giorni quindici (a tal fine per recidiva si intende la commissione della stessa violazione per due volte l'anno solare, pur in caso di avvenuto pagamento della sanzione).
2. E' inoltre prevista la temporanea sospensione per motivi di pubblico interesse.
3. La revoca della concessione del posteggio è disposta nei seguenti casi:
 - a) esercizio di attività diversa da quella autorizzata;
 - b) per motivi di pubblico interesse.
4. La decadenza della concessione del posteggio è prevista nelle seguenti ipotesi:
 - a) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato dall'esercente al Comune;
 - b) violazione alle norme attinenti l'ordine pubblico;
 - c) venir meno dei requisiti di cui all'art.2 L.R. 5/2006;
 - d) mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, non giustificati da malattia, infortunio, gravidanza o puerperio comprovati con certificazione medica da produrre entro giorni 30 dall'evento;
 - e) omesso o incompleto pagamento di tasse o canoni dovuti al Comune per l'occupazione del suolo pubblico ed il servizio di raccolta dei rifiuti entro sei mesi successivi alla scadenza; nel periodo di inadempienza tra i tre ed i sei mesi successivi alla scadenza è sospesa qualsiasi agevolazione sull'importo delle tasse o canoni in questione;
 - f) omessa comunicazione del subingresso nell'attività del *de cuius*, entro tre mesi dal subingresso *mortis causa*.
5. In ipotesi di sospensione o revoca per pubblico interesse il competente Servizio dovrà individuare un nuovo posteggio tenendo conto, per quanto possibile, delle indicazioni dell'operatore secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente non ancora assegnati, salvo che per lo stesso posteggio non sia stata già presentata un'altra domanda di assegnazione;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione, anche temporanea, di un nuovo posteggio, dandosi atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti, ma si darà luogo soltanto al mero aggiornamento degli elaborati cartografici.

ART.15

FIERE

1. Per fiera, ai sensi dell'art.14 lett.e) L.R.5/2006 e degli artt.1, 16 e 17 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n°15/15 in data 19 aprile 2007, si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di:

- a) particolari ricorrenze o eventi;
- b) festività (carnevale, San Pietro, San Ciriaco, B.V. di Bonaria, Santa Vitalia, Natale).

2. Le aree, ed i posteggi, destinati alle fiere sono individuate dalla Giunta Comunale.

3. Per ciascuna fiera è redatta apposita scheda riportante denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento, organico, caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori, loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica.

4. La scheda dovrà altresì riportare limitazioni, divieti, prescrizioni e modalità di esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste. In mancanza di tali indicazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, in particolare nei posteggi.

5. Gli orari sono suscettibili di revisione e modifica attraverso provvedimento comunale.

ART.16

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

1. Per la concessione dei posteggi è necessario il possesso di tutti i requisiti abilitanti il commercio su aree pubbliche.

2. I soggetti interessati alla partecipazione alle fiere devono presentare, pena l'irricevibilità, istanza scritta al comune, almeno 60 giorni antecedenti la manifestazione.

3. La priorità nella graduatoria per la assegnazione della titolarità dei posteggi è data dai seguenti criteri:

- maggior numero di sole presenze effettive cumulate, autocertificate e/o attestate da ricevute di pagamento per l'occupazione del suolo pubblico; le presenze sono quelle maturate direttamente dal richiedente e, in caso di subingresso, anche quelle maturate dall'operatore che abbia ceduto la stessa propria azienda al primo;
- maggior numero delle tipologie trattate;

- produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare;
- ulteriori criteri;

4. In caso di parità di condizioni si procederà a sorteggio.

5. In occasione di fiere mercato, sagre, festività o di altre manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee.

6. La assegnazione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni, qualunque della settimana, di durata della fiera.

7. La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi. Entro dieci giorni successivi alla pubblicazione i soggetti che hanno presentato istanza hanno facoltà di produrre eventuale documentazione non in possesso della Amministrazione, ritenute utili per il riconoscimento di una posizione più favorevole in graduatoria.

8. Scaduto detto termine si provvederà alla assegnazione tenuto conto della ulteriore documentazione pervenuta e convalidata. A tal fine il Servizio competente potrà procedere preventivamente a convocazione degli operatori secondo l'ordine di graduatoria aggiornata, ricevendo in tale contesto la indicazione del posteggio prescelto fra quelli.

9. Gli operatori esclusi dalla assegnazione per esaurimento di posteggi conservano la posizione in graduatoria ed a questi sono riservati i posteggi che, per i motivi oltre indicati, non potranno essere utilizzati dai concessionari.

10. E' facoltà della Amministrazione di provvedere alla assegnazione dei posteggi con concessione di suolo pubblico decennale.

11. Nelle fiere mercato specializzate sono comunque riservati posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre o vendere opere d'arte, di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, di collezionismo, di hobbismo, di libri o fumetti, di stampe e di piante. Possono, altresì, partecipare i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

12. La assegnazione ai non titolari di posteggio è effettuata in base a graduatoria secondo le priorità previste per la concessione dei posteggi ai titolari.

13. In caso di esistenza di diversi posteggi resisi vacanti ovvero di opportunità di incrementare il numero di posteggi, l'Amministrazione procede, con bando pubblico, al rilascio di nuove concessioni decennali con l'osservanza degli anzidetti criteri e modalità.

14. I produttori agricoli concessionari di posteggio devono annualmente comprovare il mantenimento della loro qualità a decorrere dall'anno successivo a quello di rilascio della concessione.

ART.17

OPERATORI E POSTEGGI NELLE FIERE

1. Il concessionario del posteggio che non dimostra di aver effettuato i pagamenti delle tasse e tariffe dovute deve liberare e rendere disponibile il suo posteggio per la assegnazione ad altro operatore.
2. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento non sia presente sul posteggio entro l'orario stabilito per la vendita è considerato assente ed il posteggio viene assegnato mediante scorrimento della graduatoria ad altro operatore, a partire dal primo degli utilmente collocati in precedenza esclusi dalla assegnazione ove presente, ed altrimenti anch'egli considerato assente.
3. Gli operatori "riservisti" inclusi nelle suddette graduatorie, pur presenti il giorno stesso della manifestazione per la assegnazione dei posteggi che dovessero rendersi vacanti, maturano utilmente la presenza in fiera solo in caso di effettivo esercizio dell'attività in tale fiera.
4. E' fatto, a carico degli operatori, obbligo di permanenza per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico o infortunio o altro), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. La assenza è giustificata soltanto da malattia, infortunio, gravidanza o puerperio comprovati con certificazione medica.

ART.18

MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

1. Le manifestazioni straordinarie consistono in manifestazioni commerciali saltuarie e insuscettibili di ripetizione e calendarizzazione, anche a carattere sperimentale, che si svolgono su aree pubbliche o private, in coincidenza o concomitanza di eventi particolari di carattere sportivo, economico, sociale, promozionale, eventualmente limitato anche a particolari tipologie merceologiche o a prodotti collegabili a precise stagionalità.
2. Tali manifestazioni possono essere organizzate ed indette da Comune, associazioni di categoria, cooperative o consorzi di operatori.
3. In tali casi si applica la riserva di posteggi prevista per le fiere mercato dal precedente art.16, comma XI. E', altresì, ammessa la partecipazione di soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

4. Gli interessati devono presentare istanza al Comune non prima di giorni centoventi dalla data di inizio della manifestazione.
5. Le aree ed il numero dei posteggi, le tipologie merceologiche ammesse, sono stabiliti di volta in volta dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità e di interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di appositi progetti dai soggetti proponenti.
6. E' consentita la manifestazione straordinaria tematica, limitata a determinate tipologie e specializzazioni merceologiche e/o produttive.
7. Nel caso in cui si intenda riproporre successive edizioni di una manifestazione straordinaria fino a renderla ripetitiva e da calendarizzarla stabilmente, questa sarà istituita come fiera con eventuale possibilità di rilascio di concessioni decennali di posteggi.
8. La partecipazione alla manifestazione straordinaria è subordinata al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico ed attribuzione del posteggio, all'interno del quale è consentito l'esercizio della attività commerciale, per i giorni e le ore della manifestazione.

ART.19

PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE STRAORDINARIA

1. Il rilascio della autorizzazione temporanea può essere subordinato a specifico progetto, elaborato dal Comune o da altri soggetti interessati, nel quale devono essere evidenziate:
 - a) le finalità dell'iniziativa e la ricorrenza di riferimento;
 - b) le specializzazioni merceologiche richieste;
 - c) le aree interessate e la loro dislocazione e suddivisione;
 - d) le modalità di organizzazione delle aree di vendita e del progetto di allestimento delle attrezzature;
 - e) il numero complessivo dei posteggi
2. Il progetto deve essere sempre approvato dalla Giunta Comunale.

ART.20

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI NELLE MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

1. L'Amministrazione rilascia la concessione del posteggio sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, formata mediante bando pubblico oppure tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande riferito alla data di presentazione al protocollo

o spedizione della domanda. Il bando, da pubblicarsi all'Albo Pretorio e comunicarsi alle Associazioni di categoria interessate, indica il termine di presentazione delle istanze.

2. L'intera gestione della manifestazione temporanea può essere affidata dalla Amministrazione ad un particolare soggetto esterno. In tal caso il bando deve contenere tutte le indicazioni necessarie del soggetto affidatario cui gli operatori interessati debbono riferirsi.

3. Tale soggetto, che assume la qualità di incaricato di pubblico servizio, ai fini dei debiti controlli deve presentare al Comune, entro il termine perentorio fissato nel bando ed antecedente la manifestazione, la graduatoria formulata in ordine di classifica degli operatori con le generalità, qualifica e codice fiscale.

4. L'operatore che alla data della manifestazione straordinaria non sia presente nel posteggio trenta minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. In tal caso il posto viene assegnato mediante scorrimento della graduatoria ad altro operatore, a partire dal primo degli utilmente collocati in precedenza esclusi dalla assegnazione ove presente, ed altrimenti anch'egli considerato assente.

5. Esaurita la graduatoria dei riservisti e nella persistenza di vacanza di posteggi, questi sono assegnati agli altri operatori presenti che ne facciano richiesta.

6. La presenza effettiva in una manifestazione straordinaria si intende maturata esclusivamente con l'effettivo esercizio dell'attività per tutta la sua durata.

7. In caso di manifestazione straordinaria tematica non è riconosciuta la presenza all'operatore che non abbia rispettato le specializzazioni merceologiche, ponendo in vendita generi non ammessi, ovvero quando sia stata rilevata l'inidoneità, per qualità e validità, degli articoli esposti ai fini del successo e della attrattività della manifestazione. Tali rilievi devono essere contestati in forma scritta, dagli organi di vigilanza o dai soggetti gestori, all'operatore interessato che, in caso di recidiva, sarà escluso dalle eventuali successive edizioni o da analoghe manifestazioni.

ART.21

SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Salva la applicazione di altre norme di legge, le violazioni alle norme della L.R.5/2006 e ss.mm.ii. sono punite con le sanzioni previste dall'art. 18 della stessa legge.

2. L'inosservanza delle norme del presente regolamento, che non costituisca violazione di legge, è presidiata da sanzione amministrativa pecuniaria da €.25 ad €.500, come stabilito dall'art.7-bis del D.L.vo 267/2000, da applicarsi nel rispetto della disciplina e della procedura di cui alla L. 24 novembre 1981 n°689.

3. Per il pagamento in misura ridotta la Giunta Comunale ha facoltà, ai sensi dell'art.16, comma II, L.689/1981 come modificato dall'art.6-bis della L. 24 luglio 2008 n°125, di prevedere con disposizione a carattere generale una sanzione pecuniaria diversa, graduata e proporzionata alla gravità del fatto, pur sempre contenuta entro i predetti limiti.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa. Il fatto della inottemperanza alla sanzione accessoria nel termine di ventiquattro ore, naturali e consecutive, dalla notifica della diffida ad adempiere, costituisce ulteriore violazione al Regolamento presidiata da una nuova sanzione amministrativa.

5. Nel caso di accertata occupazione del suolo pubblico senza la prescritta concessione e/o in misura diversa o maggiore del posteggio attribuito e/o oltre i limiti temporali di efficacia, nonché in caso di utilizzo di attrezzature ed impianti di cui l'operatore non dimostra la conformità a vigenti disposizioni di legge o a norme tecniche, il titolare della attività cui le strutture sono funzionalmente connesse è tenuto a ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi mediante rimozione delle strutture e/o attrezzature e/o impianti.

6. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione dell'illecito la rimozione della struttura da eseguirsi immediatamente. Nel caso di inottemperanza il responsabile del Servizio competente diffida l'operatore ordinandogli la rimozione, da completarsi entro e non oltre trenta minuti, pena la rimozione d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività. La rimozione d'ufficio costituisce causa ostativa alla concessione del posteggio per l'anno successivo.

7. Quanto rimosso verrà custodito in locali o aree idonee, con addebito delle spese di rimozione e custodia, e sarà tenuto a disposizione dell'interessato per sessanta giorni, scaduti i quali i beni verranno confiscati ed acquisiti al patrimonio del Comune. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi a causa e durante le operazioni di smontaggio, trasporto o per cause di forza maggiore

8. Qualora alla violazione di norme di regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile del fatto, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

ART.22

ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia con lo stesso in contrasto.